



Sostegno ai percorsi di alternanza scuola lavoro nelle Istituzioni scolastiche e formative della provincia di Cremona

Alternanza scuola lavoro: il contesto normativo

Maurizio Lozzi

Cremona – Crema Dicembre 2012

Nota

*La presente è aggiornata al 20 dicembre 2012 a fronte della pronuncia della Corte Costituzionale emessa con **sentenza n. 287 del 19 dicembre 2012**.*

Le slides tengono conto a) delle considerazioni emerse negli incontri tenuti nel mese di dicembre 2012, b) delle integrazioni dovute alla sentenza su richiamata, c) di una possibile lettura indipendente dalla comunicazione verbale a cui sono state di supporto.

Obiettivo

Consentire un approccio informato agli elementi costitutivi del quadro normativo nazionale e regionale in materia di alternanza scuola lavoro - tirocinio al fine di:

- *acquisire consapevolezza e condividere i “problemi aperti”*
- *sostenere la gestione dell’alternanza scuola lavoro / tirocini nell’ambito delle strategie dell’Istituto*

Le norme che nel tempo hanno disciplinato i rapporti tra sistema di istruzione / formazione e mondo del lavoro sono state emanate da due diversi punti di vista:

... nel contesto delle politiche economiche, per regolamentare l'accesso alle professioni ed essere di sostegno all'occupazione

... nel contesto dei sistemi di istruzione e formazione, quali metodologie di sostegno all'apprendimento

I due approcci non sono in contraddizione, tuttavia le diverse finalità si riflettono nella tipologia degli strumenti e nei criteri che ne disciplinano l'impiego

Nel complesso normativo nazionale e regionale il raccordo tra scuola-formazione e lavoro è designato con termini diversi (alternanza, tirocinio, stage, esperienze pratiche ecc.) non di rado a loro volta associati ad ulteriori specifiche (tirocini formativi, di orientamento, pratici ...)

Spesso trattati come equivalenti, il loro uso nel contesto formale identifica approcci diversi sia in termini concettuali sia quanto a criteri, strumenti e modalità di impiego

Tirocinio

E' il termine più vetusto con cui si indica l'attività (in genere successiva o coincidente con la fase conclusiva di un percorso di studi) che costituisce una delle condizioni per **l'accesso all'esercizio di una professione regolamentata**.

Tempi, modalità, criteri di svolgimento del tirocinio sono definiti per legge in relazione alla disciplina degli Ordini professionali.

1. Alternanza / tirocini strumento per le politiche attive del lavoro - 1997 –
2. Effetti della revisione dell'art. 117 della Costituzione

Tirocinio formativo e tirocinio di orientamento

Art. 18 L. 24 giugno 1997 n.196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”

Art.18.


(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages*

“Alternanza studio - lavoro” designa lo scopo perseguito di cui i tirocini costituiscono la modalità di attuazione

Nell’ambito della politica economica, l’**alternanza scuola lavoro** identifica la finalità a cui orientare **azioni di sostegno all’occupazione e di orientamento professionale**

**Tirocini formativi e di orientamento Art. 18 L. 24 giugno 1997 n.196
Regolamento di attuazione DL 142/98**



**Tirocini formativi e di orientamento Art. 18 L. 24 giugno 1997 n.196
Regolamento di attuazione DM 142/98**

Alla convenzione, .. deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento .. contenente:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, **per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;**
- b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) il settore aziendale di inserimento

Tirocinio e curriculum

Tutor

Assicurazione

Durata



Tirocini formativi e di orientamento Art. 18 L. 24 giugno 1997 n.196 - DM n. 142/98

Destinatari	Promotore	Ospitante	Durata	Obblighi
<p>studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età</p> <p>(iscritti a un'istituzione scolastica secondaria superiore o un'istituzione formativa regionale accreditata)</p>	<p>d..istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;</p> <p>e. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente (Art. 2)</p>	<p>datori di lavoro ... in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti predefiniti</p>	<p>Art. 7 DM 142/908</p> <p>Durata</p> <p>1. I tirocini .. hanno durata massima:</p> <p>a.non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria</p> <p>c. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;</p>	<p>-Sottoscrizione delle convenzione</p> <p>-Accensione di forme assicurative</p> <p>- Presenza delle figura del tutore e del responsabile aziendale</p> <p>- attribuzione del valore di crediti formativi alle esperienze (solo ai fini dell'inserimento lavorativo)</p>

2. Effetti della revisione dell'art. 117 della Costituzione

Le norme successive alla legge 196/97 e, in particolare, la loro evoluzione più recente è condizionata dall'art. 117 della Costituzione modificato dalla Legge costituzionale n.3/2000

Art. 117

“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie ...

n) norme generali sull'istruzione

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: **istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;**

Dall'art. 117 consegue che le norme di materia di alternanza / tirocini / stage in ambito scolastico – formativo ...

*sono di esclusiva competenza statale se costituiscono **norme generali sul sistema di istruzione***

sono di competenza statale - regionale se riguardano il sistema di istruzione ma non costituiscono norme generali

*sono di esclusiva competenza regionale se riguardano **il sistema di leFP***

2. Effetti della revisione dell'art. 117 della Costituzione



Con la riforma dell'art. 117, le indicazioni della l. n.196/97 costituiscono un punto di riferimento transitorio, ogni nuova norma deve essere adottata in coerenza con il nuovo assetto delle competenze tra Stato e Regione. Se ne ha esempio con il giudizio espresso dalla Corte Costituzionale sui tirocini estivi previsti dal Dlgs n. 276/2003

Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"

Art.60.

Tirocini estivi di orientamento

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un **adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado**, con fini orientativi e di addestramento pratico.

2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una **durata non superiore a tre mesi** e si svolge **nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo**. Tale durata e' quella massima in caso di pluralità di tirocini.

3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.

4. **Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.**

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini **estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.**

La sentenza delle Corte

“Fondata è ... la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d. lgs. n. 276, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Infatti, **la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni.**” (CC sentenza n.50/2005 pag. 72)

Il processo che avvia un raccordo tra istruzione-formazione e lavoro si colloca entro le politiche economiche cui anche la scuola viene chiamata a concorrere.

Sul piano concettuale “alternanza scuola lavoro” indica la finalità cui mirano tirocini pratici e degli stage ricondotti alla distinzione tra tirocini formativi e tirocini di orientamento

La l. 96/97 e connesso decreto definiscono gli elementi operativi che accompagneranno tutti i successivi sviluppi del raccordo tra istruzione e lavoro: la figura del promotore, la necessità del progetto, la limitazione delle possibilità di accoglienza da parte dell'impresa al rapporto dipendenti/tirocinanti, la durata massima del tirocinio, la valorizzazione degli esiti, i vincoli in materia di sicurezza

La nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni varata nel 2000 darà luogo in Lombardia ad una disciplina regionale tra il 2007 e il 2012

3. L'alternanza scuola lavoro nel processo di riforma del sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione professionale 2003, 2005

Legge n.53 /2003 Art.2

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

...

g) ... il secondo ciclo ... è costituito dal sistema ...; **dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato**

i) ... nel secondo ciclo, **esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage** realizzati in Italia o **all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi**, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative ;

L'alternanza costituisce una modalità per il conseguimento dei traguardi propri del sistema di istruzione e formazione.

All'alternanza si affiancano altre azioni formative di raccordo tra istruzione e lavoro, destinate all'acquisizione di competenze

Legge n.53 /2003 – Art. 4

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare **agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età** la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come **modalità di realizzazione del percorso formativo** progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro**, ...

*L'alternanza scuola lavoro è una **modalità** di realizzazione del percorso scolastico che si distingue dai tirocini formativi e di orientamento (l. n196/97)*

I contenuti del percorso devono assicurare conoscenze di base e competenze spendibili

3. L'alternanza scuola lavoro nel processo di riforma del sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione professionale 2003, 2005



Legge n.53 /2003 Art. 4

il Governo è delegato ad adottare, ... nel rispetto dei seguenti principi e criteri

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa

sulla base di convenzioni con imprese ... disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro

Le istituzioni scolastiche, ... **possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale** ed assicurare, ... piani di studio progettati d'intesa ... coerenti con il corso di studi e realizzati ...;

L'alternanza si affianca alla frequenza scolastica al fine di perseguire comunque i medesimi traguardi

convenzioni con le imprese regolano i periodi in azienda designati come "tirocinio"

Anche i piani di studio co-progettati con il sistema di leFP rientrano nel campo dell'art. 4 (Alternanza scuola lavoro)

Legge n.53 /2003 – Art. 4

il Governo è delegato ad adottare, ... nel rispetto dei seguenti principi e criteri

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di **certificazione dell'esito positivo del tirocinio** e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Delega al Governo per l'adozione di uno specifico strumento normativo

La certificazione solo in esito positivo del tirocinio discende dalla logica della certificazione per competenze

DM n.77 /2005

ART.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale ...

... **Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età**, salva restando la possibilità di espletamento del diritto - dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, **possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità** e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, **l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa**, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, **sulla base di apposite convenzioni con le imprese**

Il riferimento della disciplina è l'art. 4 lett. A della legge 53/03

Offerta a domanda individuale che coinvolge tutto o parte del percorso scolastico

La Convenzione scuola-impresa come strumento operativo

3. L'alternanza scuola lavoro nel processo di riforma del sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione professionale 2003, 2005



DM 77/2005

ART. 4

(Organizzazione dei percorsi in alternanza)

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di **apprendimento mediante esperienze di lavoro ..**

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno **parte integrante** dei percorsi formativi personalizzati ... stabiliti a livello nazionale e regionale

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività **nonché sulla base delle capacità di accoglienza**

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, **possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.**

6. I percorsi in alternanza sono **definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta** formativa e **sono proposti alle famiglie e agli studenti** in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione

*Complementarietà
dell'apprendimento mediante il
lavoro*

Art. 2 lett. l) L..53/03

*Funzione propositiva per una
possibile modalità di sviluppo
del percorso scolastico*

3. L'alternanza scuola lavoro nel processo di riforma del sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione professionale 2003, 2005



DM 77/2005

ART. 5
(Funzione tutoriale)

La funzione **tutoriale personalizzata** per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno ... e dal tutor esterno ...

*Unicità della funzione,
distinzione nei compiti*

ART. 6
(Valutazione, certificazione e riconoscimento
dei crediti)

2. ... l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal **tutor formativo esterno**, **valuta** gli apprendimenti degli studenti in alternanza e **certifica ...** le competenze da essi acquisite

*Valutazione e
certificazione*

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

Con la riforma del sistema educativo di Istruzione e formazione “**alternanza scuola lavoro**” designa una specifica offerta formativa; essa affianca altre tipologie di percorso scolastico in cui altre scelte metodologiche possono rendere concreto ed attivo il raccordo tra istruzione e lavoro.

Il conseguimento del titolo di studio costituisce la finalità di percorsi in alternanza scuola lavoro che, pur con una diversa prospettiva metodologica, sono comunque centrati sullo specifico del sistema di Istruzione.

Sul piano operativo i percorsi in alternanza ricorrono a strumenti (convenzione, progetto, tutor, forme assicurative) che ripercorrono le scelte della legge 196/97 rinviate comunque ai provvedimenti dell’organismo ministeriale di riferimento (Comitato nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola lavoro).

Nell’uso corrente della pratica progettuale l’espressione alternanza scuola lavoro designa e ricomprende qualsiasi attività che impegni lo studente in azienda o che veda quest’ultima genericamente concorrere all’apprendimento.

4. Avvio del Sistema Regione di IeFP – 2007 - 2009

**Legge regionale 6 agosto 2007 - n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia**

Art. 21

(Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro)

4. Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi **attraverso l'alternanza di studio e lavoro**, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della **bottega-scuola** di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 22/2006.

L'alternanza scuola lavoro è assimilata ad altri strumenti utili a rafforzare la funzionalità del sistema formativo al miglioramento delle competenze individuali ed allo sviluppo dell'occupabilità

Legge regionale 6 agosto 2007 - n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
Indicazione Regionali DGR n. 6563/08

Parte seconda, Gli Standard formativi minimi

Nell'ambito degli SFM di **apprendimento e di erogazione**, l'offerta ... si caratterizzerà ... attraverso il ricorso alle strategie apprenditive dell'alternanza e dell'apprendistato

E. Alternanza scuola lavoro

I percorsi in alternanza scuola lavoro, possono interessare o gruppi classe, o sottogruppi della stessa classe o di classi diverse, o singoli alunni che abbiano compiuto i 15 anni.

Nell'ambito del DDIF essi sono attivati sulla base di formale richiesta da parte dei soggetti interessati.

Anche in rapporto al diverso peso assunto dall'esperienza nel contesto lavorativo rispetto a quello di studio formale, l'alternanza scuola lavoro assume forme e modalità diverse (stages, tirocinio formativo e di orientamento, ecc.), **riconducibili comunque alla disposizioni previste:**

- a) Dal Dlgs n. 77/05 per l'ambito del DDIF;
- b) Dall'art. 18 della legge 196/97 per tutti gli altri ambiti e contesti formativi.

La definizione, l'approccio, le condizioni di attuazione dell'offerta in alternanza scuola lavoro assimilano l'alternanza scuola lavoro nella fascia 15-18 alle indicazioni del D.lgs n.77/05

Legge regionale 6 agosto 2007 - n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
Indicazione Regionali DGR n. 6563/08

2 Standard minimi dell'offerta, dell'orario e dell'articolazione dei percorsi formativi

Le programmazioni formative dovranno sviluppare dimensioni culturali e didattiche delle diverse macroaree rispettando le relative percentuali orarie indicative. Tali percentuali sono riferite alla durata complessiva dei percorsi

Area	%	Totale ore
-Dei linguaggi, Storico-socio-economica, - matematico-scientifica, tecnologica	23%-45%	1040-1337
Tecnico - professionale, alternanza	40%-50%	1188-1485
Flessibilità	15%	445

Il limite orario della parte formativa del percorso in alternanza in azienda o in ambito lavorativo è stabilito nella misura del 25% min. /40% max. dell'area tecnico professionale.

L'alternanza costituisce uno standard dell'offerta

La sua realizzazione costituisce un vincolo formale

La frequenza è vincolante

La configurazione dell'alternanza nel quadro del sistema regionale di leFP trova specifica applicazione con l'adozione di linee guida

DDG n. 3104 del 31 marzo 2009

Linee guida per lo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale attraverso l'alternanza scuola lavoro, in attuazione della L.R. 19/2007

...

In premessa si dà atto che:

- l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro assume forme e modalità diverse (stage, tirocinio formativo e di orientamento, bottega-scuola), riconducibili comunque alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 77/05 per l'ambito dei percorsi in Diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e dall'art. 18 della legge n. 169/97 e relativo D.M. attuativo n. 142/98 per tutti gli altri ambiti e contesti formativi;

La norma in questione riguarda solo il sistema regionale di leFP

Tutte le forme di raccordo tra percorsi di formazione e lavoro comunque denominate ed attuate nei percorsi in DDIF vengono ricondotte all'Alternanza scuola lavoro (DM 77/05)

DDG n. 3104 del 31 marzo 2009

Linee guida per lo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale attraverso l'alternanza scuola lavoro, in attuazione della L.R. 19/2007

In allegati sono definite:

- le procedure (Allegato "A")
- Il modello di convenzione (Allegato "B")
- il modello di Piano formativo personalizzato (Allegato "C")
- Tavola sinottica comparativa degli obblighi e requisiti normativi dei percorsi in alternanza (legge 196/97-DI n142/98 per i percorsi extra obbligo, DGR VIII/6463 per i percorsi in DDIF, DGR VIII/6563 per le attività di bottega scuola)

*Con la DGR in questione la Regione configura un quadro concettuale e tecnico entro il quale **disciplina l'alternanza nei percorsi di leFP** sia che appartengano al segmento del DDIF sia che siano ad esso successivi.*

In particolare, le attività extra DDIF vengono riportate alle norma del 1997/98

Con l'avvio del sistema regionale di leFP l'espressione "alternanza scuola lavoro" assume una funzione riassuntiva di modalità diverse con cui attivare il raccordo formazione lavoro.

Nei percorsi in DDIF del sistema di leFP "alternanza scuola lavoro" si raccorda sul piano formale al DM 77/05 ancorché tale espressione indichi una quantità oraria minima da svolgersi obbligatoriamente in azienda o in ambito lavorativo.

Sul piano operativo il sistema di leFP assume procedure e regole che riprendono elementi consolidati (convenzione, tutor, limiti per l'impresa)

5. Tirocini: una ripresa (breve) degli indirizzi ministeriali 2011 - 2012

5. Tirocini: una ripresa (breve) degli indirizzi ministeriali 2011 - 2012



A fronte del disagio sociale per un eccessivo impiego dei tirocini il Parlamento interviene ponendo limiti e rinviando ad una nuova disciplina regionale

L. 14 settembre 2011 n.148 art. 11

Art. 11

Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da **soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali** in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime.

... i tirocini formativi e di orientamento **non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi,...** e **possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati** entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Rinvio alle Regioni della determinazione dei requisiti dei promotori

Limitazione temporale ai tirocini NON curriculari

Il 19 dicembre 2012 la Corte costituzionale con sentenza n. 287 ha sancito l'incostituzionalità dell' Art. 11 della legge 148/2011 riconoscendo l'improprio intervento dello Stato in una materia che, ai sensi dell'art. 117, appartiene alla competenza esclusiva delle Regioni. Nel periodo di vigenza si è comunque avviato il processo legislativo regionale che in Lombardia ha utilizzato la distinzione presente nell'art. 11 tra tirocini curriculari e extra curriculari

5. Alternanza Tirocini Stage negli indirizzi ministeriali - 2012

Con l'emanazione delle linee guida riferite al secondo biennio e quinto anno di Tecnici e Professionali, il Miur interviene sulla questione precisando il quadro concettuale di riferimento

LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO Secondo biennio e quinto anno Tecnici/Professionali - Miur Direttive n. 4 e 5 del 16 gennaio 2012

2.2 La gestione dell'alternanza, dei tirocini e dello stage

... metodologie didattiche basate su un progetto educativo a cui collaborano Scuola, impresa ed altri soggetti operanti sul territorio ..

2.2.1 Stage e tirocini

Stage e tirocini, anche se spesso utilizzati come sinonimi, indicano in realtà due tipologie di esperienze attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusione dell'esperienza scolastica, con il mondo del lavoro. ...

Lo *stage*, attivato preferibilmente sulla base di una convenzione tra istituzione scolastica ed impresa, consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all'interno di una realtà lavorativa allo scopo di **verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio.**

Il tirocinio - che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si distingue in *tirocinio formativo* e *tirocinio di orientamento* - è utilizzato generalmente come opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato **all'acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante.**

Alternanza, tirocinio e stage sono metodologie didattiche differenziate

LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO Secondo biennio e quinto anno Tecnici/Professionali - Miur Direttive n. 4 e 5 del 16 gennaio 2012

2.2.2 Alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro, pur presentando alcune analogie con le esperienze di stage e tirocinio, si differenzia da queste **per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione personale dello studente con il contesto lavorativo.**

I nuovi modelli organizzativi proposti dal riordino degli Istituti Tecnici, quali i Dipartimenti e il Comitato Tecnico Scientifico, possono svolgere un ruolo importante sia per facilitare l'inserimento dei giovani in quei contesti operativi disponibili ad ospitare gli studenti, sia per attivare efficacemente le procedure di alternanza, più complesse di quelle previste per gli *stage* e i *tirocini*.

L'alternanza differisce dallo stage e dal tirocinio per la "complessità" delle "caratteristiche strutturali" che la definiscono

Nelle strategia disegnata dalle Linee si intravede da un lato l'affermazione di una continuità metodologica tra stage, tirocini e alternanza dall'altro il riconoscimento di un andamento a complessità crescente in cui l'alternanza rappresenta la "modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo" (DM 77/05 art. 1) che più di altre incide sulla struttura dell'offerta scolastica.

LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO Secondo biennio e quinto anno Tecnici/Professionali - Miur Direttive n. 4 e 5 del 16 gennaio 2012

Sotto il profilo organizzativo, l'alternanza condivide la maggior parte degli adempimenti previsti per la pianificazione degli stage e dei tirocini.

È evidente l'impegno richiesto ai Dirigenti scolastici per la stipula di accordi, che possono coinvolgere anche reti di scuole, con i diversi soggetti del mondo del lavoro operanti nel territorio.

Accordi a valenza pluriennale, ovviamente, garantiscono alla collaborazione maggiore stabilità e organicità. Ciò allo scopo di avvicinare sempre più i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani.

La coincidenza degli strumenti operativi non fa venir meno la distinzione tra stage, tirocini e alternanza

Le linee guida citano ma non entrano nel merito delle condizioni operative specifiche. In questo senso, per quanto attiene l'alternanza scuola lavoro, devono considerarsi le indicazioni operative specificate nel DM 77/05.

6. Tirocini nella normativa regionale - 2012

6. Tirocini nella normativa regionale - 2012

Vigente l'art. 11 della legge 148 la Regione ha adottato una propria disciplina in materia di tirocini attraverso due strumenti:

- Una DGR di indirizzo
- un Decreto attuativo degli indirizzi di cui sono parte integrante due allegati

DGR n 3153 del marzo 2012 "Indirizzi regionali in materia di tirocini"



DDUO del 27 novembre 2012 Criteri operativi, strumenti

Allegato A1 – Schema di convenzione

DDUO A2 – Schema di progetto

Poiché tra gli indirizzi (DGR) e la loro attuazione (DDUO e allegati) si riscontrano integrazioni significative, laddove necessario l'analisi procede in termini comparati

Oggetto e ambito di applicazione

DGR n 3153 /2012

I presenti indirizzi regionali in materia di tirocini sono emanati in osservanza dei livelli di tutela essenziali fissati dall'art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito dalla legge 14 settembre 2011 n.148, dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia", dall'art. 21, comma 4, della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia".

4. Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso **l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità** e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 22/2006.

Il richiamo all'art. 11 è giustificato dalla vigenza dello stesso all'atto dell'adozione della DGR. La decadenza non fa venir meno la legittimità della DGR in quanto fondata su norme di esclusiva competenza regionale: mercato del lavoro (LR n 22/06), Istruzione e formazione professionale (LR n.19/07)

La DGR assume a riferimento l'alternanza scuola lavoro di cui i tirocini costituiscono una modalità di attuazione

Oggetto e ambito di applicazione

DGR n 3153 /2012

Oggetto e ambito di applicazione

Non rientrano nel campo di applicazione dei presenti indirizzi regionali le esperienze dei periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali

Decreto n. 10956 del 27 novembre 2012

...

Le presenti indicazioni ed i relativi allegati si applicano ai **tirocini con sede di svolgimento sul territorio regionale** e riferiti a cittadini dell'Unione Europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale .. (pag. 1)

Il Decreto richiama la portata territoriale delle norme in questione; valgono e debbono osservarsi per ciò che, in territorio regionale, ricade sotto le fattispecie disciplinate.

La DGR n. 3153/2012 e il conseguente Decreto n. 10956/1012 costituiscono una normativa regionale che, come tale, estende i propri effetti al territorio regionale. La normativa in questione NON preclude l'avvio di tirocini in aziende che abbiano sede operativa in altre regioni ma, in questo caso, il Promotore dovrà legittimare la propria azione sulla base di una normativa diversa (nazionale o di altra regione) osservandone gli eventuali criteri e limiti.

Tipologie di tirocinio

DGR n 3153 /2012

La DGR muove dalla distinzione tra

tirocini extra-curricolari

finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale

ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

tirocini curricolari

-finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro (All. pag.1)

-previsti nei piani di studio nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (All. pag. 1)

- hanno una durata conforme a quanto previsto dai relativi ordinamenti; (All. pag.5)

*Intervenendo con proprie disposizione sui **tirocini curricolari previsti nei piani di studio** dei percorsi di Istruzione la RL entra nel merito di norme generali di competenza dello Stato?*

Le norme in questione debbono ritenersi comunque vincolanti in assenza di pronunciamenti che ne limitino l'efficacia.

Ferma la distinzione generale tra tirocini curricolari ed extracurricolari, DGR e Decreto attuativo procedono identificando per ciascun caso le figure dei destinatari, promotori, ospitanti, tutors .

Le citazioni e l'analisi sono limitate alla sola fattispecie dei tirocini curricolari dei percorsi in DDIF del sistema di Istruzione secondario di secondo grado e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Destinatari dei tirocini curricolari

DGR n 3153 /2012

Sono destinatari dei tirocini curricolari i seguenti soggetti, cittadini dell'Unione europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale:

a) studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, iscritti a **percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione presso un'istituzione scolastica secondaria superiore** o **un'istituzione formativa regionale accreditata** ai sensi della legge regionale del 6 agosto 2007, n.19; (DGR pag.1, 2)

Limitatamente ai tirocini curricolari i destinatari sono individuati tra gli studenti dei percorsi in DDIF sia del sistema di Istruzione secondario superiore, sia delle istituzioni formative che godono del solo accreditamento regionale

Promotore dei tirocini curriculari

DGR n 3153 /2012

.. ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa .. (pag. 3)

I tirocini curriculari sono promossi dai soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, ivi compresi quelli di formazione regolamentata, nonché percorsi universitari e di alta formazione. (pag.3)

Decreto n. 10956 del 27 novembre 2012

I tirocini curriculari sono promossi dai Soggetti che erogano i percorsi di istruzione e di formazione secondaria e terziaria ordinamentali.

La norma estende la propria efficacia tanto al sistema di istruzione quanto al sistema regionale di leFP

Promotore

Decreto n. 10956 del 27 novembre 2012

Il soggetto promotore al fine di favorire la piena attuazione del tirocinio deve:

- **garantire la verifica della dimensione aziendale** per assicurare i limiti quantitativi previsti dalla delibera per la realizzazione dei tirocini;
- **erogare la formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o sorvegliare sulla erogazione da parte dell'azienda nel rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;**
- **verificare e monitorare la corretta realizzazione del progetto** producendo la documentazione prevista per la tracciabilità dell'esperienza nel rispetto dei diritti del tirocinante e della normativa regionale, interagire con il tutor aziendale indicato nel progetto;

Il decreto declina le attività del soggetto promotore che specificano o integrano quanto già indicato nella DGR con riferimento alle attività di progettazione. Di particolare importanza i compiti specificati in materia di sicurezza. Le funzioni identificate sono comuni ai promotori di tirocini curriculari e tirocini extracurriculari

L'ospitante

DGR n 3153 /2012

un datore di lavoro, pubblico o privato, con sede operativa ubicata sul territorio regionale, che favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro (pag.3)

Decreto n. 10956 del 27 novembre 2012

I tirocini curriculari ed extracurriculari sono soggetti e concorrono ai limiti quantitativi definiti nel paragrafo "L'ospitante" degli indirizzi regionali. (pag.2, p. 3)

DGR n 3153 /2012

contratto a **tempo indeterminato, determinato** o con contratto di **collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi**, ovvero in qualità di **soci lavoratori, o liberi professionisti associati**

N. Tirocinanti per n. lavoratori
0 – 5 = n . 1 tirocinante
6 – 19 = 2
20 e più = 10% della forza lavoro

Il Decreto colma una lacuna della DGR stabilendo che il rapporto quantitativo tra dipendenti / tirocinanti previsto per i tirocini extracurriculari si applica anche ai tirocini curriculari

Tipologie di lavoratori che concorrono ai limiti

Durata del tirocinio

DGR n 3153 /2012

2. I tirocini curricolari hanno una durata conforme a quanto previsto dai relativi ordinamenti (pag. 5)

Tirocini estivi

DGR n 3153 /2012

Tirocini extracurricolari

3 i tirocini estivi promossi a favore degli studenti, di età non inferiore a 15 anni, del secondo ciclo del sistema educativo e di livello terziario, realizzati durante la sospensione estiva delle attività didattiche, per un periodo non superiore a tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini nello stesso periodo. (DGR pag. 2)

Decreto 10956 - All. 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - Tipologia di tirocinio

Tirocinio curricolare (comprensivo del tirocinio estivo se previsto nel piano di studi)

La DGR classifica i tirocini estivi per studenti tra i casi di tirocinio extracurricolare che, come tali, hanno per promotori i soggetti abilitati a fornire servizi per l'impiego.

La limitazione non è presente nel format di progettazione dove i tirocini estivi sono considerati curricolari se previsti nel piano studi e, dunque, hanno le scuole come soggetti promotori.

Convenzione

DGR n 3153 /2012

... tirocini sono attivati sulla base di una convenzione firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante, sottoscritta per presa visione dal tirocinante

.. Qualora il tirocinante sia minorenne, è obbligatoria una specifica autorizzazione del rappresentante legale del minore

Decreto n. 10956 del 27 novembre 2012

in particolare per i tirocini curriculari si applicano esclusivamente le indicazioni specifiche contenute nel presente allegato e i Soggetti promotori dovranno utilizzare lo schema di convenzione (allegato 1A) e il format di progetto formativo individuale (allegato 2A), adeguandoli alla tipologia di tirocinio. (Pag 1 Ambito di applicazione)

Convenzione e progetto ... contengono gli elementi minimi obbligatori che caratterizzano le esperienze di tirocinio a prescindere dalla tipologia di riferimento. (pag .2)

L'uso dei modelli di convenzione e di progettazione costituisce un obbligo per i tirocini curriculari.

Le possibilità di adeguamento dei modelli è funzionale alla loro espressione dei soli elementi minimi

Obblighi e diritti del tirocinante

DGR n 3153 /2012

- svolgere le attività previste dal progetto individuale
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza
- ottemperare agli obblighi di riservatezza
- interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale
- certificazione delle competenze acquisite

Decreto n. 10956 All. 1 art. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

indicare l'opzione:

- è prevista a favore del tirocinante un'indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale, di cui si fa carico [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico del costo];
- non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione

Ad integrazione degli obblighi e dei diritti già descritti nella DGR il modello di Convenzione prevede anche l'opzione per un possibile rimborso / indennità

Tutor

DGR n 3153 /2012

c. il tutor didattico organizzativo, designato dal promotore, con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, individuato tra soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di secondo ciclo, il quale mantiene e garantisce i rapporti costanti tra promotore e tirocinante, assicura il monitoraggio del progetto individuale, predispone la relazione finale del tirocinio, anche ai fini della certificazione delle competenze. (Pag. 3 Soggetti del

d. il tutor aziendale, designato dall'azienda, con funzioni di **affiancamento** del tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale .. (pag. 3 Soggetti del tirocinio)

Decreto n. 10956 All. 1 Convenzione Art. 3 p.4

4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto

Le figure del tutor ricalcano quanto già presente nelle esperienze consolidate.

Nel caso del tutor aziendale, la funzione è estesa a tutti coloro che concorrono in quanto lavoratori al calcolo del numero di tirocinanti.

Norme in materia di sicurezza e garanzie assicurative

DGR n 3153 /2012

1. I tirocini devono essere attuati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il **soggetto promotore** ha l'obbligo di assicurare il tirocinante presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. La convenzione può esplicitamente prevedere che sia il soggetto ospitante ad assumersi l'obbligo di cui al precedente comma 2.
4. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio.

*Le indicazioni hanno
carattere generale
Interessante, invece
(vedi slide successiva) la
loro traduzione
nell'articolato della
convenzione
relativamente
all'applicazione della
legge n.81/08*

Decreto n. 10956 All. 1 Convenzione Art. 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

Indicare:

- formazione generale: **erogazione** a carico di *[indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo]*;
- formazione specifica: erogazione a carico di *[indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo]*;

b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 **sono a carico del soggetto ospitante.**

Pur rinviando a specifici approfondimenti, si richiama l'attenzione sull'attribuzione di responsabilità e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria

Controlli

DGR n 3153 /2012

1. La Regione si riserva di effettuare controlli documentali ed in loco presso il promotore al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio nel rispetto delle prescrizioni dei presenti Indirizzi regionali e delle pattuizioni stabilite in convenzione. (pag. 7)

I controlli regionali sono solo documentali e presso il Promotore

Tipologie di convenzione

Convenzione Singola

Scuola _ impresa

-Dalla data di sottoscrizione alla conclusione indicata nel progetto formativo individuale

Convenzione Settoriale

Promotori, associazioni datoriali e dei lavoratori

- Dalla data di sottoscrizione ai 24 mesi successivi con validità per ogni progetto attivato nell'arco di tempo

Convenzione Territoriale

Soggetti istituzionali, associazioni datoriali e dei lavoratori

- Dalla data di sottoscrizione ai 24 mesi successivi per un numero definito di progetti attivabili nell'arco di tempo

Un promotore che attiva più tirocini con un medesimo ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione (DGR pag.5)

Cronologia delle principali norme di riferimento

Tipologie di raccordo		Sistema a cui sono dirette	
Alternanza scuola - lavoro	Tirocini - Stage	Istruzione	Istruzione e formazione professionale
	L. 196/97 - Dec. Interm. n.142/98 Norma istitutiva, Regolamento	★	★
Legge n.53 art. 2 lett. G) - art. 4 Norma istitutiva		★	
DLgs n77/05 Regolamento alternanza		★	
	LR n.19/07 (rif al DM 77/05 per DDIF) art. 21 Norma istitutiva nel sistema di leFP		★
	Dec reg 6563/08 Standard minimi dell'offerta di leFP (parte seconda)		★
	DDG n 3104/ 2009 Linee guida regionali Alternanza		★
Linee guida Miur Dir 4,5 2012 Tecnici e Professionali - Indirizzo	Linee guida Miur Dir 4,5 2012 Tecnici e Professionali - Indirizzo	★	
	DGR 3153 – DDUO 10956 / 2012 Indirizzi, regolamento , modelli di convenzione - progetto	★	★